

N.60105 ----- rep. ---- N. 10684 ----- racc. -----

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. n. 460 del 1997. -----

----- ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE -----

----- Repubblica Italiana -----

L'anno duemilacinque - 2005 - il giorno 15 - quindici - del mese di ---  
settembre -----

In Como, nel mio studio in via Cairoli n.13. -----

Avanti a me dr. Carlo Pedraglio, Notaio residente in Como, iscritto  
presso il Collegio Notarile di Como, è personalmente comparso il si-  
gnor: -----


Tettamanti dr. Pietro, nato a Como il 18 novembre 1947, residente  
in Como, via Scalabrini n.23, medico chirurgo; -----

il quale interviene al presente atto in nome per conto ed in rappre-  
sentanza della Associazione -----

----- "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS", -----

con sede in Como (CO), viale Cesare Battisti n. 8 (codice fiscale  
95005100136), iscritta al Foglio 67 progressivo n. 268 della Sezione  
Sociale del Registro Generale Regionale del volontariato, ai sensi  
dell'articolo 15 della legge regionale n. 22 del 1993, in forza del de-  
creto 50961 emesso il 21 gennaio 1994 dal Presidente della Regio-  
ne Lombardia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo  
della Associazione medesima ed in forza della facoltà ad accettare  
ed introdurre modifiche conferita con atto modificativo dello statuto  
in data 21 dicembre 2004 n.59327/10252 di rep. a mio rogito, (regi-  
strato a Como il 29 dicembre 2004 n. 103730 Serie 1'); -----

REGISTRATO  
A COMO  
27/3/2005  
4341  
mod. .... serie 1'  
con €..... esente  
di cui €.....  
per trascrizione ipotecaria  
e €.....  
per .....  
Caleo A.



comparente della cui identità personale io notaio sono certo, e che, avendo i requisiti di legge, dichiara di rinunciare, consenziente me notaio, alla assistenza dei testimoni a questo atto. -----

Detto comparente premette: -----

- che con verbale di assemblea straordinaria in data 21 dicembre 2004 n.59327/10252 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 29 dicembre 2004 n. 103730 Serie 1') venne approvato il nuovo testo di statuto della associazione "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS"; -----

- che la Provincia di Como - Settore solidarietà sociale - con lettera in data 8 giugno 2005 n. 28211 di prot. ha comunicato all'associazione la necessità di variare l'articolo 16, rendendolo conforme a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, al fine di poter conservare la qualifica di Organizzazione di Volontariato e il conseguente mantenimento dell'iscrizione al registro del volontariato di cui alla legge 22/93, già tenuto presso la Regione Lombardia. -----

Tutto ciò premesso e confermato, con il presente atto, aderendo alla richiesta formulata dalla Provincia di Como - Settore solidarietà sociale -, il comparente in forza della facoltà conferitagli, dichiara: -----

1) di modificare parzialmente l'articolo 16 dello statuto allegato all'atto modificativo della associazione "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - ONLUS", sopra citato, e precisamente l'ultimo comma di detto articolo nel senso di stabilire, tra l'altro, che in caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo pa-



patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato o ai fini di pubblica utilità operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. -----

2) di conseguentemente così modificare l'articolo 16 dello statuto: ---

----- **ART.16** -----

----- **MODIFICHE DELLO STATUTO- SCIoglimento** -----


Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. -----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato o ai fini di pubblica utilità operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. -----

3) che in conseguenza della modifica apportata con il presente atto, il testo aggiornato dello statuto è quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A" in sostituzione di quello allegato al citato atto costitutivo in data 21 dicembre 2004. -----

Le spese imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti,



sono a carico della associazione. -----

Il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo  
8 della legge 266 del 1991. -----

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato  
pubblicazione mediante lettura da me notaio fattane al comparente,  
omessa a sua richiesta la lettura dell' allegato, e il comparente, ad  
analoga mia domanda, dichiarò di approvarlo, e si sottoscrive con  
me notaio in calce ed a margine a sensi di legge. -----

Atto steso a mia cura e dattiloscritto da persona di mia fiducia su fo-  
gli due occupato per quattro facciate intere più cinque righe della  
facciata numero cinque. -----

F.to Pietro Tettamanti -----

F.to Dr. Carlo Pedraglio - notaio -----

----- Allegato "A" all'atto n. 60.105/10.684 di rep. -----

----- STATUTO -----

----- **Denominazione - sede - durata - scopo** -----

----- **ART.1** -----

E' costituita una Associazione non lucrativa di utilità sociale denomi-  
nata: -----

----- "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA-ONLUS" -----

Essa si ispira ai principi dell'etica cristiana relativa alla accoglienza  
della vita e, ai sensi dell'Art. 10 comma 1 lettera i del D.lgs 4 dicem-  
bre 1997 n.460, userà l'acronimo O.N.L.U.S. nella denominazione,  
in qualsivoglia segno distintivo, o comunicazione rivolta al pubblico. -

----- **ART.2** -----



L'Associazione ha sede in Como, viale Cesare Battisti n.8. -----

----- **ART. 3** -----

L'Associazione, che ha durata illimitata, persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, nell'ambito della Regione Lombardia, -----

a) promuove, coordina e gestisce ogni servizio idoneo ad assistere concretamente le maternità difficili da qualsiasi ragione esse dipendano: psicologica, sociale, familiare, economica, sanitaria, al fine di salvare senza condizioni nè eccezioni ogni vita umana concepita ed evitare il ricorso all'aborto. -----

Le prestazioni di opere fornite direttamente dall'Associazione alle persone assistite sono del tutto gratuite; -----

b) studia i problemi di varia natura giuridici e sociali, connessi con l'aborto procurato, in ogni sua forma con qualsiasi motivazione; -----

c) sollecita, promuove e attua direttamente, le iniziative atte a formare un' opinione pubblica favorevole all'accoglienza della vita umana fin dal concepimento; -----

d) collabora con altri centri e servizi di aiuto ed accoglienza alla vita, in Italia e all'estero e collabora con i consultori pubblici e privati e istituzioni analoghe per gli scopi di cui alle lettere precedenti. -----

Al fine del perseguimento degli scopi sociali, di una maggiore divulgazione degli stessi e con la finalità di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone al tema della vita nascente, l' Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, promuovere anche attività di



carattere culturale quali convegni, presentazioni librerie, manifestazioni pubbliche, mostre, spettacoli teatrali e musicali, concerti, proiezioni audiovisive; produrre, gestire e commercializzare opere giornalistiche, librerie e periodici. -----

L'Associazione, fondata sul volontariato, si basa in modo determinante e prevalente sulle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Dette prestazioni non ricevono alcuna retribuzione se non nella misura del rimborso delle spese sostenute. -----

L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti necessari al suo funzionamento o al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta dalla Associazione stessa. -----

L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle previste al comma precedente. -----

#### ----- ART. 4 -----

#### ----- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI -----

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di dotazione di complessive Euro 402.000,00.=, costituito da un conferimento in denaro iniziale pari ad Euro 52.000,00 (euro cinquantaduemila) e dal seguente bene immobile per un valore pari ad euro 350.000,00:

----- In Comune di Como -----

----- - Sezione Censuaria Camerlata -----

unità immobiliare Censita al Catasto Fabbricati del Comune di cui sopra - Foglio 10 - con il mappale 2185 (duemilacentoottantacinque) - via Gobbi n. 2 - Piano S1 - T- 1 - Zona Censuaria 1 - Categoria B/1 - Classe 3 - Rendita Euro 501,42 . -----



Il patrimonio della Associazione potrà essere accresciuto mediante l'apporto di beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti Pubblici e privati, da organismi Internazionali, dallo Stato o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. -----


Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: -----

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori, e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione: -----
- dalle rendite derivanti dal suo patrimonio; -----
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; -----
- dai contributi, liberalità effettuati da terzi persone fisiche, enti e società; -----
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore; -----
- dai contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche. -----

Il Consiglio Direttivo ogni anno stabilisce la quota associativa minima annuale di versamento da effettuarsi o all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderirvi, o quale quota di rinnovo. -----

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. -----

E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare alla Associazione



versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. -----

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; -----

i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, dall'Associazione. -----

Il contributo associativo non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né è rivalutabile. -----

#### ----- ART. 5 -----

#### ----- SOCI -----

Sono soci dell'Associazione: -----

- i fondatori; -----

- i soci ordinari; -----

- i soci benemeriti. -----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. -----

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiorenne, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. -----



Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione stessa. -----

Sono soci ordinari le persone e gli Enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. -----

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. -----


La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. -----

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti. -----

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di cui sopra, si intende che essa è stata respinta. -----

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. -----

Chiunque aderisca all' Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia



dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà del recesso. -----

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea. -----

Per gravi motivi si intende il compimento, entro e fuori la sede sociale, di azioni produttive di danno materiale o morale per l'Associazione ovvero la condotta tenuta da parte di un socio che costituisca un ostacolo grave ed immotivato al buon andamento della Associazione. -----

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. -----

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento del Collegio stesso. -----

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con giudizio inappellabile e le sue decisioni sono notificate al Consiglio Direttivo e al socio. -----

#### ----- **ART. 6** -----

#### ----- **ORGANI** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

-l'Assemblea dei soci; -----

-il Consiglio Direttivo; -----



-il Presidente del Consiglio Direttivo; -----

-il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; -----

- il Comitato Esecutivo; -----

-il Segretario; -----

-il Tesoriere; -----

-il Collegio di Probiviri -----

-il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato secondo quanto  
di seguito stabilito dall'articolo 14 del presente Statuto -----

----- **ART.7** -----

----- **ASSEMBLEA** -----

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. -----

a) Essa si riunisce in via ordinaria, anche in luogo diverso dalla sede  
dell'Associazione, purchè in Italia, una volta all'anno e, in via straor-  
dinaria, ogni qualvolta l'organo di direzione o il presidente lo ritenga  
necessario. -----

b) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione  
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10  
giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo  
di lettera, espresso, raccomandata, telegramma, fax o posta elettro-  
nica) inviata a tutti i soci ai membri del Consiglio Direttivo e, se no-  
minati, ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed indi-  
care altresì il luogo la data e l'ora di seconda convocazione. -----

L'Assemblea si reputerà altresì validamente convocata qualora ad  
essa, anche in mancanza di formale convocazione, ed ovunque te-  
nuta, partecipino tutti i soci, i membri del Consiglio Direttivo, e se no-

minati, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. -----

c) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri. -----

d) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto solo al altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deleghe non possono riguardare che una sola adunanza assembleare e sono valide anche per le eventuali successive convocazioni e proseguimenti della stessa adunanza qualora le prime convocazioni fossero andate deserte o l'assemblea fosse stata temporaneamente sospesa. -----

e) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione. -----

f) Ciascun socio non può essere portatore di più di dieci deleghe. ----

g) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto disposto dal successivo articolo sedici. -----

h) L'Assemblea ha i seguenti compiti: -----

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo; -----

- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri; -----

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel caso



la sua istituzione fosse divenuta obbligatoria per inderogabile disposizione di legge; -----

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il rendiconto preventivo annuale; -----

- approvare il rendiconto consuntivo annuale; -----

- approvare i Regolamenti; -----

- stabilire l'ammontare delle quote associative qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo. -----

-- escludere i Soci ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto;

-----

- deliberare in merito alle modifiche statutarie ed allo scioglimento ed alla messa in liquidazione dell'Associazione; -----

----- **ART.8** -----

----- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO** -----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque membri ad un massimo di dieci membri, compresi il presidente ed il vice presidente. -----

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, eleggerà nella prima seduta a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vicepresidente. -----

I Consiglieri devono essere membri dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. -----

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. -----

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consi-

glio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea. ---

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per giustificate ragioni dell'Ufficio ricoperto. -----

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni: -----

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli eventuali indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea; -----

- la nomina del segretario, che potrà anche non essere un Consigliere; -----

- la nomina del tesoriere, che potrà anche non essere Consigliere; -

- l'ammissione nell'Associazione dei nuovi soci; -----

- stabilire l'ammontare delle quote associative; -----

- la predisposizione annuale del rendiconto preventivo; -----

- la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo. -----

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del presidente anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo può delegare ad un comitato Esecutivo composto dal Presidente, da tre consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo, dal tesoriere e dal segretario le sue funzioni, salvo quelle di redigere i bilanci, il programma annuale e l'ingresso di nuovi soci. -----



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o su segnalazione del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato. -----

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei Conti, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. -----

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominati. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Il segretario ed il tesoriere se non sono consiglieri possono partecipare alle adunanze del Consiglio e a quelle del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Probiviri -----

----- **ART.9** -----

----- **IL PRESIDENTE** -----

Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ed il Comitato Esecutivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. -----

Il Presidente, di concerto con il Tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed all'assemblea, corredandoli con opportune relazioni. -----

----- **ART. 10** -----

----- **IL VICE PRESIDENTE** -----

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. -----

----- **ART. 11** -----

----- **IL SEGRETARIO** -----

Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'ammini-



strazione dell'Associazione. -----

Il segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo, nonché il libro dei soci. -----

#### ----- **ART.12** -----

##### ----- **IL TESORIERE** -----

Il tesoriere cura la gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti e coadiuva il Presidente nella redazione del rendiconto preventivo e consuntivo. -----

#### ----- **ART.13** -----

##### ----- **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI** -----

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea. Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Tra gli effettivi il Collegio elegge il proprio presidente. -----

Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esso decide sui ricorsi degli associati esclusi dall'Assemblea. --  
Qualunque controversia avesse a sorgere tra gli associati e l'Associazione, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà devoluta al giudizio del Collegio dei Probiviri -----

#### ----- **ART.14** -----

##### ----- **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** -----

Nei casi previsti dalla legge la gestione dell'Associazione è controllata dal collegio dei Revisori dei Conti o da un Revisore, che dovrà essere iscritto al Registro dei revisori Contabili. -----

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e

di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo); durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. --

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. -----

Il Presidente dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

I revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, partecipano di diritto alle assemblee della Associazione e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti. -----

#### ----- ART.15 -----

#### ----- BILANCIO ED UTILI -----

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti. -----

A sensi di legge verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### ----- ART.16 -----

#### ----- MODIFICHE DELLO STATUTO- SCIoglimento -----



Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. -----

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato o ai fini di pubblica utilità operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. -----

#### ----- ART.17 -----

#### ----- LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti alla associazione. -----

I libri dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente -----

#### ----- ART.18 -----

#### ----- NORMA DI RINVIO -----

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vi-


genti disposizioni normative in materia. -----

F.to Pietro Tettamanti -----

F.to Dr. Carlo Pedraglio -----

Certifico io sottoscritto dr. CARLO PEDRAGLIO - Notaio  
in COMO, che la presente, composta di ...*M. S.*... fogli,  
è copia conforme all'originale mio rogito munito delle  
prescritte firme, ed all'allegato.

Come, *14 OTT. 2005*  
.....



*Carlo Pedraglio*